

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1353)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(RUMOR)

dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

dal **Ministro della Marina Mercantile**

(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1973

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659,
recante interventi per il porto di Palermo

ONOREVOLI SENATORI. — Il pomeriggio del giorno 25 ottobre 1973 una mareggiata di eccezionale violenza si è abbattuta sulle coste palermitane, distruggendo le opere di difesa e danneggiando le opere interne del porto di Palermo.

La diga foranea è stata investita da ondate con altezza anche superiore ai sei metri ed è rimasta quasi totalmente distrutta. Sono rimaste, altresì, gravemente daneggiate le

opere interne del porto quali le banchine, gli sporgenti, i praticabili delle calate, eccetera.

I due bacini di carenaggio da 19 mila a 50 mila tonnellate sono stati divelti dai loro ancoraggi e sbattuti contro gli sporgenti S. Lucia, l'uno, e V. Veneto, l'altro, con gravi danni ai bacini medesimi la cui entità è tuttora in corso di accertamento.

Attualmente il porto è parzialmente agibile nelle zone nord e sud ancora rimaste,

sia pure in parte, difese. La zona centrale, invece (che interessa gli sporgenti di S. Lucia, V. Veneto e Piave) è rimasta completamente indifesa ed esposta ad ogni nuova e possibile mareggiata con pericolo di ulteriori gravissimi danni, non esclusa la distruzione.

Gli interventi che si prevedono con il presente provvedimento legislativo sono volti pertanto a consentire l'esecuzione di opere di difesa provvisoria e di ricostruzione provvisoria di tratti di molo, nonché le opere di contenimento a mezzo di palancole e di chiusure provvisorie per un totale di lire 2.500 milioni (art. 1).

Trattasi di spesa minima ed indispensabile per dotare nuovamente il porto di una prima difesa, sia pure precaria, dalle onde.

È quindi necessario dar mano alle opere di ricostruzione della diga foranea per tornare ad assicurare la normale difesa del porto (art. 2). È evidente la somma urgenza di tali lavori e, pertanto, nell'unito provvedi-

mento si prevede la possibilità di affidare gli appalti, la cui progettazione esecutiva è già in corso, in deroga alle norme previste recentemente con la legge n. 14 del 1973 (articolo 3).

Di evidente urgenza si appalesa altresì la esecuzione di ulteriori opere di ripristino e di riparazione alle strutture interne del porto, comprese le opere edilizie e gli impianti speciali (art. 2), in conformità del piano regolatore del porto, per completare il sistema di difesa di tale importante complesso.

L'esecuzione dei lavori previsti con le norme di cui trattasi, sarà disposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello della marina mercantile.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 contengono disposizioni finanziarie intese a provvedere alla copertura della spesa complessivamente prevista in lire 39 miliardi, cui si farà fronte mediante operazioni finanziarie di mutuo o con l'emissione di buoni del Tesoro e speciali certificati di credito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo.

ALLEGATO

Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 novembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla salvaguardia delle strutture del porto di Palermo danneggiato in conseguenza della mareggiata del 25 ottobre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro,

DECRETA:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per l'esecuzione a totale carico dello Stato e a cura del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministero della marina mercantile delle opere di pronto intervento necessarie per la salvaguardia delle strutture del porto di Palermo danneggiato in conseguenza della mareggiata del 25 ottobre 1973.

Ai fini del presente articolo, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo, a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.

Art. 2

È autorizzata la spesa di lire 36,5 miliardi per provvedere a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero della marina mercantile al ripristino della diga foranea del porto di Palermo, all'esecuzione di opere di riparazione e di ripristino e di consolidamento delle strutture interne, compresi l'edilizia portuale e gli impianti speciali, nonché all'esecuzione di altre opere di difesa in conformità del piano regolatore del porto di Palermo.

È consentita l'esecuzione delle opere con i miglioramenti tecnici necessari.

Art. 3

Per l'appalto mediante licitazione privata delle opere previste nel precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 4

All'onere recato dal presente decreto si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 39 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Art. 5

I proventi derivanti dalle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo dovranno essere versati in apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la Tesoreria centrale intestato « Ministero del tesoro - Interventi straordinari per il porto di Palermo » dal quale saranno prelevati, per la successiva iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in relazione alle concrete esigenze.

Art. 6

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973.

LEONE

RUMOR — LAURICELLA —
PIERACCINI — GIOLITTI
— LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI